

La mancata convocazione da parte degli amministratori può costare oltre 6.000 € ciascuno

Data Stampa 6901-Data Stampa 6901

Assemblea: la palla va al collegio

In alcune situazioni gli amministratori omettono di predisporre il progetto di bilancio a causa di una situazione soggettiva dell'amministratore o per causa oggettiva o, semplicemente, per gravi dissesti e disordini societari

Pagina a cura

DI LUCIANO DE ANGELIS

Nel caso di bilancio non redatto qualora l'assemblea non fosse convocata dagli amministratori alla convocazione dovrà provvedere il collegio sindacale. La mancata convocazione dell'assemblea infatti può determinare su ciascun amministratore e sindaco sanzioni per oltre 6.000 euro.

La mancata redazione del progetto di bilancio. In alcune situazioni (neppure così rare nella pratica operativa) gli amministratori omettono di predisporre il progetto di bilancio. Tale omissione può essere determinata da una situazione soggettiva dell'amministratore (unico) non sostituito (es. decesso, latitanza, grave malattia ecc.) o oggettiva (es. gravi perdite determinate da una repentina svalutazione delle rimanenze e attesa che il mercato torni su valutazioni più congrue) o, semplicemente, gravi dissesti e disordini societari (situazione di crisi con dimissioni degli amministratori e confusione su ruoli e funzioni).

Sul tema è da evidenziare che il codice civile non prevede specifiche sanzioni per l'omessa predisposizione del progetto di bilancio, omissione che di fatto non determina conseguenze sugli amministratori né sul piano amministrativo né, tantomeno, sul piano penale. Va evidenziato, tuttavia, che

tale omissione potrebbe sicuramente determinare una giusta causa di revoca degli amministratori per mancato rispetto degli obblighi di diligente assolvimento dei propri compiti (Trib. Firenze 29/7/2019; Trib. Napoli 22/4/2009), nonché, anche eventuali azioni di responsabilità, allorché si dimostri il nesso causale tra l'inadempimento dell'organo amministrativo e l'eventuale danno subito dalla società.

La mancata convocazione assembleare: le sanzioni. La mancata predisposizione del progetto di bilancio rappresenta anche un rilevante problema ai fini della convocazione dell'assemblea per provvedere alla approvazione di un documento di fatto inesistente, mancata convocazione che, peraltro, l'art. 2631 c.c. sanziona in via amministrativa. Nel comma 1 dell'articolo in commento si dispone, infatti: "Gli amministratori e i sindaci che omettono di convocare l'assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi previsti, sono puniti con la sanzione amministrativa da 1.032,00 a 6.197,00 euro".

Il termine si considera omesso allorché lo stesso sia trascorso da 30 giorni dalla scadenza in cui l'assemblea doveva essere convocata.

I sindaci, nel caso di mancato rispetto della scadenza, potrebbero essere chiamati a rispondere non solo per responsabilità sussidiaria nei confronti di amministratori inerti, ma an-

che per responsabilità propria.

Il ruolo suppletivo del collegio sindacale. A riguardo appare lecito chiedersi se qualora gli amministratori non provvedessero alla redazione e all'approvazione del progetto di bilancio e quindi alla convocazione dell'assemblea, i sindaci debbano provvedere essi stessi alla convocazione in via sostitutiva e se del caso su cosa potrà deliberare l'assemblea a tale scopo convocata.

In proposito, si è dell'avviso che anche nella circostanza di mancata predisposizione del bilancio, e in assenza della convocazione da parte degli amministratori, l'assemblea debba essere convocata da parte dei sindaci, con all'ordine del giorno l'approvazione del progetto di bilancio.

Detta convocazione, infatti, da un lato, consentirà all'organo di controllo di evitare le sanzioni amministrative di cui all'art. 2631 c.c., e dall'altro di evidenziare ai soci la grave omissione e le relative responsabilità dell'organo di gestione.

In occasione dell'assemblea sarà opportuno che i sindaci richiedano agli amministratori di redigere entro un breve termine il progetto di bilancio con conseguente riconvocazione dell'assemblea chiamata ad approvarlo, minacciando, nel caso in cui il Cda non rispetti tale termine, di richiedere il controllo giudiziale della società. Secondo pacifica giurisprudenza, infatti, la mancata redazione o il tardivo depo-

ne o il tardivo depo-



sito di uno o più bilanci di esercizio co-stituiscono ipotesi di gravi irregolarità tali da legittimare il controllo giudiziario della società (ex art. 2409 c.c. oggi art. 2396-quater c.c.). In tal senso Trib. Novara 21/5/2012; Trib. Salerno 22/2/2011; Trib. Napoli 8/10/2008).

Mancata redazione della relazione dei sindaci e dei revisori. Può succedere che il Collegio sindacale (per esempio, perché nominato pochi giorni prima della approvazione del bilancio a seguito delle dimissioni di altri sindaci o perché dimissionario e non sostituito oppure semplicemente perché il progetto di bilancio arriva al collegio sindacale troppo in ritardo rispetto ai tempi statuiti, o addirittura non viene presentato ai sindaci) non provveda alla redazione della relazione che gli è propria, e/o non emetta il giudizio sul bilancio. In questo caso il rischio concreto è quello di rendere invalida la delibera di approvazione del bilancio poiché verrebbe frustrato il soddisfacimento del diritto del socio a una adeguata informazione preventiva rispetto al bilancio da approvare. In altri termini, il deposito del progetto di bilancio in copia, unitamente alla relazione degli amministratori e dei sindaci, con o senza funzione di revisione presso la sede sociale durante i 15 giorni precedenti l'assemblea che deve discuterlo, costituiscono strumento diretto ad assicurare il diritto del socio a una adeguata informazione preventiva sul bilancio, consentendogli di esprimere un voto consapevole in assemblea.

In senso conforme si è espressa anche la giurisprudenza, secondo la qua-

le se il deposito della relazione dei sindaci fosse omissivo a seguito della ritardata trasmissione del progetto di bilancio, l'assemblea verrebbe privata di un fondamentale strumento di conoscenza e valutazione e quindi la delibera di approvazione del bilancio risulterebbe annullabile (Trib. Milano 8/5/2019; 23/3/2018). Nello stesso senso il tribunale meneghino si è espresso nel caso di dimissioni dei sindaci in epoca immediatamente anteriore all'approvazione del bilancio (Trib. Milano 7/2/2017 n. 1474).

Allo stesso effetto dell'annullabilità del bilancio si arriverebbe secondo la giurisprudenza nel caso in cui l'organo sindacale delegato a esprimere un parere sullo stesso fosse costituito da membri in parte ineleggibili (Cass. 9/5/2008 n. 11554 e Trib. Napoli 21/11/2013).

Pur in mancanza di una giurisprudenza nota in tal senso, deve ritenersi, ad avviso di chi scrive che, soprattutto nelle srl prive di collegio sindacale anche la mancata messa a disposizione della relazione del revisore dovrebbe integrare un vizio procedimentale idoneo a determinare l'annullabilità della decisione di approvazione del bilancio, proprio perché il revisore rappresenta l'unico soggetto terzo chiamato dalla legge a esprimere un giudizio tecnico sul bilancio. D'altro canto, nel 2024 il Registro delle imprese di Firenze ha ritenuto addirittura che il bilancio presentato in assenza della relazione dell'organo di controllo deve essere rifiutato, dal Registro imprese, il che depone per l'annullabilità a seguito di incompletezza.

Ma le imposte vanno sempre pagate. La mancata redazione (o approvazione) del bilancio avrà risvolti anche di carattere fi-

scale, poiché è sulla base delle risultanze dello stesso che l'art. 17 co. 1 del dpr 435/2001 dispone che le società sono tenute a calcolare le imposte Ires e Irap e al versamento delle stesse a saldo in base alla dichiarazione dei redditi, anche nel caso in cui il bilancio non sia stato approvato nei termini.

L'art. 1 co. 1 del dlgs. 471/97 prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa a carico della società.

L'art. 1 del dlgs 471/1997, come modificato dal dlgs 87/2024 e recepito nel Testo Unico di cui al dlgs 5 novembre 2024, n. 173, prevede che a seguito di omessa dichiarazione, la sanzione sarà pari al 120% dell'imposta dovuta con un minimo di 250 euro.

Se la dichiarazione omessa è presentata con ritardo superiore a novanta giorni ma non oltre i termini di decadenza dell'accertamento e comunque prima dell'inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza, si applica la sanzione prevista dall'articolo 13, comma 1 (25%) aumentata del triplo e quindi pari al 75%.

Oltre a quanto sopra, l'omessa presentazione della dichiarazione è causa di accertamento induttivo, ai sensi dell'art. 39 co. 2 del dpr 600/73, e può avere rilievo penale (art. 5 del dlgs. 74/2000).

Per evitare le specifiche sanzioni amministrative relative alla mancata presentazione della dichiarazione dei redditi sarà quindi opportuno e preferibile che gli amministratori predispongano la dichiarazione dei redditi anche su basi presuntive, provvedendo successivamente a eventuali dichiarazioni integrative.

—● Riproduzione riservata —■

Le sanzioni per mancata convocazione dell'assemblea

Fattispecie	Riferimento normativo	Sanzione amministrativa	Oblazione ex art 16 l. 689/91
Omessa convocazione dell'assemblea per l'approvazione del bilancio	Art. 2631, comma 1, c.c.	Da € 1.032 a € 6.197	2.064 (<i>pari al doppio del minimo edittale</i>)
Omessa convocazione dell'assemblea nei casi aggravati (<i>convocazione dovuta per perdite o su legittima richiesta dei soci</i>)	Art. 2631, comma 2, c.c.	Sanzione aumentata di 1/3: da € 1.376 a € 8.262,67	€ 2.752 (<i>doppio del minimo aumentato</i>)